

 <p>Confederazione Unitaria di Base</p>	<p>Scuola Università Ricerca</p>	<p>FEDERAZIONE PROVINCIALE TORINO Corso Marconi 34, 10125 Torino Tel/fax 011.655.897 scuola@cubpiemonte.org - www.cubpiemonte.org</p>
--	---	---

Premi ai docenti: giochiamo a carte scoperte

Molti Dirigenti Scolastici rifiutano di rendere pubblici i nomi dei colleghi e delle colleghe premiati sulla base della legge 107 appellandosi alla normativa sulla privacy.

Ora, fatto salvo che è ben strano che i "meritevoli" vogliano nascondere il riconoscimento e la misura del riconoscimento del proprio "merito" e che dovrebbe essere sufficiente un minimo di correttezza da parte dei dirigenti scolastici per rendere evidente che si tratta di dati, per loro stessa natura, di pubblico interesse, basta ragionare sulla normativa che regola la materia per rendersi conto che quella della secretazione di queste informazioni è una pretesa insostenibile.

La stessa legge Legge 107 infatti all'art. 1 - comma 128 afferma

"La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di **retribuzione accessoria.**"

Se si tratta di retribuzione accessoria valgono:

L'Art. 18, comma 1 del D.lgs n. 33/2013 come modificato dalla riforma Madia che afferma:

"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici - (...) le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico"

L'Art. 20 dello stesso decreto :

"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti".

Sulla base di quanto dunque prevede la normativa dunque è dovere dell'amministrazione rendere noto solo ai docenti:

1. i nominativi dei destinatari del bonus, l'ammontare del premio e le attività premiate;
2. i criteri sulla cui base sono stati assegnati o negati i premi.